



NOTAIO

FRANCESCO CIUCCARELLI

Repertorio n.16962

Raccolta n.4168

===== COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA =====
===== CON UNICO SOCIO =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilatre, il giorno cinque del mese di novembre (5.11.2003) a Fermo, nel mio studio al Piazzale Azzolino 18. =
Avanti me dottor FRANCESCO CIUCCARELLI, notaio alla sede di Fermo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, senza l'assistenza dei testimoni avendovi la Comparsante rinunziato col mio consenso, è presente la signora: =====

CLARETTI FRANCESCA, dirigente, nata a Montottone il 16 maggio 1955, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto e stipula non in proprio ma quale Dirigente del Terzo Settore Gestione del Territorio e rappresentante del "COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO", con sede a Porto San Giorgio in via Veneto n.5, c.f. 81001530443, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n.43 del 18.6.2002, n.74 del 30.9.2003 e n.80 del 29.10.2003, nonché di Decreto del Sindaco in data odierna. =====
Comparsante della cui identità personale io notaio sono certo.

Il "COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO", come sopra rappresentato dichiara di costituire una società a responsabilità limitata, denominata "SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L." Unipersonale (in breve "S.G.D.S. GAS s.r.l."), con sede a Porto San Giorgio, Via Veneto n. 4, capitale sociale di Euro 15.000,00 (quindicimila), durata al 31.12.2030; avente per oggetto la gestione del servizio di distribuzione del gas nonché la gestione dei servizi calore, di condizionamento ed idraulico e quant'altro previsto dall'art.3 dell'allegato statuto sociale. =====

Le finalità e l'organizzazione della società sono stabilite dalle norme contenute nello statuto che, approvato dal "COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO", debitamente sottoscritto ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A", così da formarne parte integrante e sostanziale. =====

Il capitale sociale, pari complessivamente ad Euro 15.000,00 (quindicimila) è stato interamente sottoscritto dal "COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO", il quale, come rappresentato, dà atto di aver provveduto anche ad effettuare il prescritto versamento integrale presso la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A., Dipendenza di Porto San Giorgio in data 6.6.2003, come risulta dalla ricevuta rilasciata dalla stessa Banca, ricevuta che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "B". =====

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2004. ==
A norma dell'art.14 dell'allegato statuto sociale, la Comparsante, in esecuzione del Decreto sindacale sopra indicato, nomina Amministratore Unico della società la signora TRASATTI

REGISTRATO A FERMO
19 NOV. 2003
LI
N. 1756
/

===== Allegato "A" al n. 4168 della Raccolta =====

NATURA E ATTIVITA' DELLA SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE =====

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica =====

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 112 e 113, comma 1°, lettera c) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 35 Legge Finanziaria 2002, ed ai fini prioritariamente della gestione del servizio di distribuzione del gas metano come disposto dall'art. 21 del D. Lgs. 23 Maggio 2000 n. 164, è costituita una Società a Responsabilità limitata, denominata "SAN GIORGIO DISTRIBUZIONE SERVIZI S.R.L." ed in forma abbreviata "S.G.D.S. GAS s.r.l." di seguito indicata come Società. =====

Art. 2 - Sede della società =====

La società ha la sua sede legale in Porto San Giorgio, Via Veneto n.4. =====

La Società potrà aprire sedi secondarie, uffici, depositi e magazzini nei luoghi che riterrà più opportuno. =====

Art. 3 - Oggetto della società =====

La Società ha per oggetto: =====

A) la gestione del servizio distribuzione gas; =====

1. pianificazione territoriale e valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi; =====

2. progettazione di reti ed impianti di distribuzione; =====

3. manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, delle cabine REMI, di secondo salto e di zona, realizzazione di nuovi allacciamenti, estensione della rete; =====

4. aggiornamento e verifica degli standards previsti dalla carta dei servizi e rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas; =====

5. informazione sull'utilizzo corretto degli impianti civili, sulla loro manutenzione periodica nonché in materia di risparmio energetico; =====

6. servizi di assistenza post-allacciamento; =====

7. realizzazione interventi per conto terzi; =====

8. attività di engineering, di progettazione e programmazione di interventi nel settore gas, anche utilizzando nuove tecnologie; =====

9. attività finalizzate alla ottimizzazione dei consumi di energie in generale: =====

B) Gestione dei servizi calore, di condizionamento ed idraulico =====

1. gestione impianti termici, idraulici e di condizionamento;

2. Progettazione, costruzione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti termici, idraulici e di condizionamento; =====

3. La produzione e/o l'acquisto, la distribuzione e la vendita di energia termica ed elettrica; =====

4. Progettazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili; =====

5. Manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti;
6. Gestione di contratti di acquisto e vendita di energia termica ed elettrica; =====

7. Gestione delle utenze e sviluppo dei servizi integrati; ===

8. il compimento di tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale; ===

C) Gestione di altri servizi =====

1. l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica, con particolare riferimento al recupero dei materiali e allo studio di nuove fonti energetiche; =====

2. gestione di impianti finalizzati alla produzione e distribuzione del calore; =====

3. gestione impianti di pubblica illuminazione e di energia elettrica in genere; =====

4. manutenzione e gestione di immobili pubblici; =====

5. manutenzione e gestione del verde pubblico; =====

6. la tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto con attrezzature speciali e non, dei rifiuti solidi urbani e liquidi di qualsiasi specie. =====

La Società con riferimento ai servizi precedentemente indicati, può altresì provvedere, all'esercizio di ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo. =====

La Società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui ai precedenti comma, oltre che in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di gestione ammissibili, quali concessioni a terzi, associazione temporanea d'impresa, società di capitali ed ogni altra forma consentita dalla legge, se ed in quanto compatibili con gli scopi aziendali, fatta eccezione per quelle attività oggetto di vincoli normativi. =====

La Società, inoltre, può partecipare ad altre aziende speciali, a consorzi, a società di capitali, ovvero può concorrere alla loro formazione, per l'espletamento di attività strumentali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione, oppure che abbiano per oggetto settori o fasi delle attività ad essa assegnate, oppure ancora che abbiano per oggetto attività e/o servizi di interesse della proprietà aziendale e della comunità dalla stessa amministrata e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente, ai servizi di cui al presente articolo. =====

Art. 4 - Erogazioni di altri servizi Convenzioni =====

La Società può svolgere le attività di cui ai precedenti articoli del presente Statuto, anche partecipando ad Enti, Consorzi, Cooperative o Società di capitali. =====

Può compiere per gli stessi fini, operazioni immobiliari ed industriali, commerciali e finanziarie, comprese le prestazioni di garanzie, ricorrere a qualsiasi forma di finanzia-

mento con istituzioni bancarie e creditizie, rilasciare garanzie reali e personali nei limiti di legge, fruire di contratti di leasing anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con Enti pubblici e privati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. =====

La Società può, previa stipula di apposita convenzione, svolgere servizi inerenti all'oggetto sociale ad essa affidati, in altri Comuni. =====

La società non potrà effettuare raccolta di risparmio tra il pubblico, la collocazione dei beni mobili sul mercato e non potrà effettuare le operazioni previste dalla legge n.1 del 2/1/1991 e n.197/91 nonché dal D.Lgs. 385/93. =====

Art. 5 - Durata =====

Il termine di durata della Società è fissato al 31.12.2030 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge. ==

Art. 6 - Capitale Sociale =====

Il capitale della Società è di Euro 15.000,00 (quindicimila) ed è diviso in quote di 10,00 (dieci) euro cadauna. =====

Le quote sono nominative. Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota posseduta. =====

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento. =====

Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura. =====

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 5%, fermo il disposto dell'art. 2477 del Codice Civile. =====

I Comuni soci debbono mantenere una partecipazione prevalente nel capitale mai inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dello stesso. In caso di aumento del capitale sociale i Comuni soci esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51%. Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte dei Comuni, la Società si scioglie a norma dell'art. 2497 del Codice Civile. =====

Art. 7 - Clausola di prelazione =====

Le quote sono trasmissibili per atto tra vivi o mortis causa, previa delibera di gradimento nei confronti dell'acquirente da parte di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale. =====

Il socio non può alienare le proprie quote, senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento. =====

Pertanto il socio che voglia cedere in tutto o in parte le proprie quote sociali dovrà darne comunicazione agli altri Soci mediante raccomandata A.R., indicando l'entità della quota offerta in vendita e le condizioni praticate, nonché il

nominativo del soggetto cui intende vendere; i soci hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, mediante accettazione da comunicare a mezzo raccomandata A.R. =====

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al secondo comma, le quote inoplate dovranno essere offerte, mediante comunicazione scritta, agli altri soci proporzionalmente alle quote possedute. =====

Nel caso in cui la cessione potrebbe comportare una riduzione della percentuale di partecipazione al capitale da parte degli enti pubblici al di sotto del 51% (cinquantuno per cento), il venditore sarà obbligato a cedere le sue quote in modo tale che la suddetta maggioranza sia rispettata. =====

Art. 8 - Versamenti dei soci =====

I finanziamenti dei soci in favore della società possono essere fruttiferi o infruttiferi e possono essere effettuati anche non proporzionalmente alle quote possedute. =====

Nel caso in cui i versamenti siano fruttiferi gli stessi saranno remunerati con il tasso legale. =====

II - ORGANI DELLA SOCIETA' =====

Art. 9 - Assemblea della società =====

L'Assemblea della Società è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. =====

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti, secondo quanto disposto dall'art. 2486 del codice civile. =====

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea =====

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante raccomandata inviata ai soci almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione. =====

Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari condizioni lo richiedano, entro sei mesi dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. =====

Art. 11 - Diritto di intervento =====

I soci possono intervenire all'assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge. =====

Non potrà essere conferita delega agli Amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da es-

sa controllate, né agli Amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o Istituti di credito. =====

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea. =====

Art. 12 - Funzionamento dell'Assemblea =====

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta del capitale ed in seconda convocazione a maggioranza del capitale intervenuto, qualunque ne sia la percentuale. =====

L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale. =====

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea =====

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento o di loro assenza, l'assemblea sarà presieduta dal consigliere più anziano di età o, in subordine, dalla persona nominata dall'assemblea. =====

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare. =====

Per ogni seduta l'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o più scrutatori scelti tra i soci; in caso di assemblea straordinaria il segretario sarà un notaio. =====

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

Art. 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione =====

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), anche non soci. Non possono far parte del Consiglio d'Amministrazione i Consiglieri, gli Amministratori comunali, provinciali, regionali. Parimenti non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione i dipendenti dell'Ente Locale e/o degli Enti Locali, senza previa autorizzazione dell'ente di appartenenza e di società da essi controllate né di aziende o istituti di credito. =====

L'Assemblea ordinaria, prima di procedere all'elezione degli Amministratori e/o dell'Amministratore Unico, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei limiti suddetti. =====

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente. =====

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio,

ed una indennità di carica stabilita dall'Assemblea dei soci. Se, per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato. I Consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prossima assemblea che procederà a ratificare o nominare nuovi Consiglieri che durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti. Se però viene a mancare la metà o più degli Amministratori eletti, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale, se esistente, o il Presidente del Consiglio di Amministrazione decaduto, deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine. Nell'eventualità che un amministratore sia revocato, in nessun caso avrà diritto di indennizzo. =====

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione =====

Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o dal collegio sindacale. =====

La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori, inviato, almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. =====

In caso di urgenza il consiglio può essere convocato anche mediante telegramma o telefax con preavviso di almeno ventiquattro ore. =====

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei due terzi degli Amministratori in carica. =====

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

Art. 16 - Rappresentanza =====

La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico con l'uso della firma sociale. =====

Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione. =====

Art. 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione =====

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e del presente statuto, ad uno o più dei suoi componenti. =====

Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a: =====

- a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale; =====
- b) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali; =====
- c) alienazione, compravendita e permuta di beni mobili e immobili e brevetti; =====
- d) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti; =====
- e) assunzione di mutui; =====
- f) politica tariffaria; =====
- g) contratti ed accordi con enti locali e con le società dagli stessi partecipate o con privati, per l'espletamento dei servizi ed attività attinenti all'oggetto della società; =====
- h) le eventuali variazioni dello statuto e le decisioni inerenti a partecipazioni della società ed enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa, da proporre all'Assemblea. =====

Lo svolgimento di attività diversa rispetto alla vendita del gas metano deve essere preventivamente autorizzata dall'assemblea dei Soci. =====

Art. 18 - Controllo della Società =====

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per giusta causa. All'atto della nomina l'Assemblea stabilisce il compenso del Collegio e ne elegge il Presidente =====

III - BILANCIO ED UTILI =====

Art. 19 - Bilancio sociale =====

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. ==
 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge e presenta al consiglio Comunale, comunque non oltre il sesto mese dalla chiusura del suddetto esercizio sociale, una relazione dettagliata sulle attività che la società ha per oggetto, sui ricavi, sulla programmazione annuale e pluriennale e sulle strategie di mercato. Il Consiglio Comunale ne discute il contenuto ed avanza proposte per il raggiungimento degli obiettivi. =====

Art. 20 - Utili di esercizio =====

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti: =====

- a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale; =====
- b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. =====

IV - NORME FINALI =====

Art. 21 - Scioglimento e liquidazione =====

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. =====
Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali. =====

Art. 22 - Clausola arbitrale =====
Qualunque controversia dovesse insorgere tra la società ed i suoi componenti, soci, amministratori, liquidatori, o tra detti componenti, tra soci, tra organi societari, tra organi e soci, in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia del presente statuto e degli atti e rapporti da esso derivanti ed in ordine a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da un arbitro nominato da ciascuna delle parti più un arbitro nominato di comune accordo dagli arbitri designati dalle parti o, in caso di dissenso sulla designazione, dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della società. La costituzione del Collegio Arbitrale dovrà essere richiesta dall'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento alle altre parti, contenente la nomina del proprio membro e l'invito alle altre parti a nominare gli altri arbitri entro venti giorni. Qualora la parte richiesta di nominare il proprio arbitro non provveda nel termine sopra fissato alla nomina, anche la nomina di questo arbitro sarà devoluta al Presidente del Tribunale competente in base alla sede della società. Il Collegio Arbitrale così costituito deciderà in veste di amichevole compositore con i più ampi poteri e senza obblighi formali di sorta, entro tre mesi dalla data della sua costituzione. La sua pronuncia sarà irripetibile ed inappellabile essendo le parti tenute, ora e per allora, a darvi esecuzione, rimossa ogni eccezione al riguardo. =====

Art. 23 - Rinvio =====
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge.

Firmato: Francesca Claretta

Francesco Ciuccarelli Notaio

=====

Repertorio n.16961

CERTIFICO io sottoscritto Dr. Francesco Ciuccarelli, Notaio di Fermo, iscritto al ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, che la presente copia è conforme al suo originale a me esibito e, previa fattane collazione, restituito al richiedente.

Fermo li cinque novembre duemilatre.


